



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

5/2018 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato:
- Sig. ROSAN GIANCARLO,

tesserato Fibis n. FB31-

B32;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e art. 8 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, con l'aggravante di cui all'art. 59, lettera F), Reg. Giust., per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul social network FACEBOOK con riferimento al dirigente federale Chiesura.

All'udienza del 20 aprile 2018 nessuno è comparso, ma è in atti una memoria difensiva nell'interesse dell'incolpato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di giorni 4 mesi e una ammenda di € 400,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi organi Dirigenti attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi offensivi oltre ogni ragionevole diritto di critica e satira.

Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'incolpato non possono essere accolte per ciò attiene al fatto che i post fossero stati pubblicati su un gruppo "chiuso" e che gli stessi fossero animati unicamente da spirito satirico e goliardico.

Invero la diffusione dei post, pur limitata ad un gruppo (formato da diverse decine di soggetti) non può essere equiparato ad opinione espressa privatamente ed è certamente idoneo ad integrare la lesione del diritto di immagine (intesa in questa sede nel suo tenore "sportivo-federale"), mentre il tenore letterale di almeno uno dei commenti a corredo delle immagini foto-montate ("l'alba dei morti dementi") travalica senza dubbio il limite del diritto di critica e di satira.

Tuttavia, va considerato che l'ambito nel quale si collocano le singole espressioni offensive è complessivamente ironico e non violentemente diffamatorio.

Il tesserato ha cercato di fornire una lettura conforme ai doveri federali che, pur non cogliendo integralmente nel segno, lascia trasparire l'aderenza ai dettami regolamentari.

Pertanto, la pena da infliggere può essere contenuta in giorni 45 di sospensione da tutte le attività e 150 € di ammenda

POM

Il Tribunale Federale

 ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'incolpato ROSAN GIANCARLO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 ed € 150,00.

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 20 aprile 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avy. Elisa Fabbri

Avy Antonio Materia